

**ACCORDO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDALE  
PER I DIPENDENTI DELLA ANCONA TRIBUTI SPA**

Il giorno 15 marzo 2006 in Jesi,

**fra**

la Ancona Tributi SpA, rappresentata dall'Amministratore Delegato Vitangelo Fortuna e dal Direttore Generale Giovanni Mantini

**e**

la FIBA-CISL rappresentata da Penelope Piermarini, Piero Bartolini, Giancarlo Natale e Paolo Elisei;

la FISAC-CGIL rappresentata da Tiziana Giandomenico, Brunello Ferroni e Decio Mancioi;

la UIL C.A. rappresentata da Diana Ciuccarelli e Piergiorgio Marini

**premesso che**

presso la Ancona Tributi SpA opera un sistema di previdenza complementare aziendale in regime di contribuzione definita attuato mediante l'adesione, su base contrattuale collettiva, al Fondo Pensioni per il Personale della Banca Popolare di Ancona e Società Controllate;

l'adesione a detto sistema di previdenza risulta limitato al solo personale che, alla data del 27 aprile 1993 risultava destinatario di una copertura previdenziale complementare;


detta limitazione dei beneficiari risulta da espressa pattuizione delle Parti sottoscrittrici degli accordi del 30 gennaio 2001 e del 15 ottobre 2001 rispettivamente per i dipendenti della Ancona Tributi SpA e della Serit Picena SpA, successivamente fusasi per incorporazione nella Ancona Tributi SpA;

la sospensione della facoltà di adesione al sistema di previdenza complementare discendeva dal vincolo normativo in base al quale l'adesione ovvero la deducibilità fiscale dei contributi destinati al fondo pensioni risultavano vincolati alla destinazione, integrale o parziale, del Trattamento di Fine Rapporto maturando al fondo medesimo;

le Parti sottoscrittrici degli Accordi citati si davano reciprocamente atto che l'estensione della facoltà di adesione al sistema di previdenza complementare risultava subordinato alla soluzione dei vincoli derivanti dalla disciplina speciale relativa alla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto al Fondo Speciale di Previdenza istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**premesso altresì che**

l'Accordo sottoscritto in data 30 gennaio prevedeva, all'articolo 5, per il personale assunto a decorrere dal 28 aprile 1993 il riconoscimento, all'atto dell'adesione, di un versamento straordinario a carico della Ancona Tributi SpA finalizzato al recupero della contribuzione a carico della Società con decorrenza dalla data di assunzione;



l'Accordo sottoscritto in data 15 ottobre prevedeva, all'articolo 5, per il personale assunto a decorrere dal 28 aprile 1993 il riconoscimento, all'atto dell'adesione, di un versamento straordinario a carico della Serit Picena SpA finalizzato al recupero della contribuzione a carico della Società con decorrenza dal 1 gennaio 2001, ovvero, se successiva, dalla data di assunzione;

il riconoscimento di cui ai commi che precedono risultava subordinato all'esercizio della facoltà di adesione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della proposta di adesione;

### **vista**

la risoluzione del 25 ottobre 2004 dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso in relazione alla istanza di interpello presentata dalla Cerit SpA di Firenze;

### **tenuto conto che**

l'oggetto dell'istanza di interpello riguarda la causa sospensiva dell'estensione del sistema di previdenza complementare aziendale al personale della Ancona Tributi SpA assunto a decorrere dal 28 aprile 1993;

la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate rimuove gli impedimenti riscontrati all'atto della sottoscrizione degli Accordi citati rendendo a tutti gli effetti possibile l'estensione del sistema di previdenza complementare aziendale a tutto il personale della Ancona Tributi SpA.

### **premesso altresì che**

la Ancona Tributi SpA ha provveduto ad effettuare accantonamenti a copertura degli oneri conseguenti al riconoscimento, a favore del personale attualmente non iscritto, della contribuzione ordinaria a proprio carico a decorrere dal 1 gennaio 2001 ovvero, se successiva, dalla corrispondente data di assunzione.

### **si è convenuto quanto segue**

#### **ARTICOLO 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

#### **ARTICOLO 2**

Al personale assunto dopo il 27 aprile 1993 dalla Ancona Tributi SpA, che ne faccia esplicita richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di adesione al Fondo, viene consentita la facoltà di aderire al Fondo Pensioni per il Personale della Banca Popolare di Ancona e Società Controllate con decorrenza dal 28 aprile 1993 ovvero, se successiva, dalla data di assunzione.

Al personale assunto dopo il 27 aprile 1993 dalla Serit Picena SpA, che ne faccia esplicita richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di adesione al Fondo,



2

viene consentita la facoltà di aderire al Fondo Pensioni per il Personale della Banca Popolare di Ancona e Società Controllate con decorrenza dal 1 gennaio 2001 ovvero, se successiva, dalla data di assunzione.

### ARTICOLO 3

Il riconoscimento, da parte della Ancona Tributi SpA, degli importi spettanti ai sensi dell'articolo che precede viene attuato mediante:

1. l'attribuzione di una aliquota individuale, aggiuntiva rispetto a quella spettante in via ordinaria, computata sull'imponibile utile ai fini AGO, senza massimali, a decorrere dal 1 gennaio 2006 della durata di anni cinque relativamente agli importi spettanti al personale assunto dalla Ancona Tributi SpA a decorrere dal 28 aprile 1993 ovvero, se successiva, dalla data di assunzione per il periodo intercorrente fra detta data e il 31 dicembre 2000;
2. il riconoscimento di importi calcolati fino a concorrenza del limite di deducibilità fiscale, opportunamente stimato tenendo conto della aliquota, ordinaria e, ove spettante, aggiuntiva, a carico della Ancona Tributi SpA e di una aliquota individuale a carico dell'iscritto fissata nella misura dell'1,00%;

Le misure delle aliquote individuali e degli importi annuali spettanti a favore dei singoli dipendenti della Ancona Tributi SpA ai sensi dei punti 1 e 2 che precedono sono riportate nell'allegato 1 al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.


A favore del personale destinatario delle previsioni degli Accordi citati in premessa, cessato dal servizio in data antecedente alla stipula del presente Accordo, l'importo eventualmente spettante a titolo di contribuzione pregressa viene riconosciuto in unica soluzione a cura della Ancona Tributi SpA.

#### NOTA A VERBALE

Le Parti, tenuto conto della eventualità che negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 possano verificarsi fenomeni di superamento dei limiti di deducibilità fiscale, concordano che l'obbligo contributivo a carico dei dipendenti che eserciteranno la facoltà di adesione a norma del presente Accordo potrà essere differito, a richiesta del lavoratore interessato, a decorrere dal 1 gennaio 2010.

### ARTICOLO 4

Nei confronti del personale di cui al presente accordo che cessi dal servizio prima del completamento del piano di versamenti di cui all'articolo 3, la quota residua risultante al momento della cessazione verrà riconosciuta mediante versamento al Fondo Pensioni in unica soluzione.



3

## ARTICOLO 5

Nei confronti del personale che, in forza di accordi precedenti risulta destinatario di una aliquota ordinaria a carico della Ancona Tributi SpA inferiore al 3,00%, a decorrere dal 1° gennaio 2006 si prevede l'elevazione della stessa fino a concorrenza del 3,00%.

Con pari decorrenza, si conferma l'applicazione a tutto il personale della Ancona Tributi SpA - ai fini del calcolo della contribuzione, tanto per le quote a carico dell'Ancona Tributi SpA che per quella a carico del singolo iscritto - l'utilizzo della base imponibile AGO senza massimali.

A collection of approximately seven handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the middle of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being highly stylized or scribbled.

ATTENZIONE!!

L'ALLEGATO 1 NON È PUBBLICATO  
POICHÈ RISERVATO